



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Visionary"

Art. 1: Costituzione, denominazione e sede

1. È costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale "Visionary" (d'ora in avanti Visionary o APS).
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova in Salita Superiore San Rocchino, 33/22. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.
5. L'associazione può aprire sezioni locali non autonome in altre città italiane le quali saranno disciplinate nel regolamento interno.

Art.2: Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a. Promuovere fra tutti i giovani l'attivazione, l'inclusione e l'impegno sociale;
 - b. Ottenere per tutti i giovani, all'insegna dell'equità, maggiori e migliori opportunità per svilupparsi e realizzarsi.

Art. 3: Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - a. **organizzazione e gestione di eventi, progetti e attività nell'ambito delle politiche**

giovanili, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica della partecipazione attiva tra i giovani;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- b. Organizzare annualmente **"Visionary Days"**, l'esperienza collettiva di partecipazione, che accade una volta l'anno, dove migliaia di giovani da tutta Italia si incontrano per affrontare insieme i cambiamenti in corso;
 - c. Organizzare **eventi**, basati sul confronto e sul dibattito. Allo scopo di spingere nuovi giovani alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno sociale;
 - d. Organizzare **campagne** per esortare le istituzioni a rimuovere gli ostacoli e i condizionamenti che impediscono ai giovani la costruzione del proprio futuro e la partecipazione alla vita e alle decisioni del Paese;
 - e. Supportare la creazione di **una rete nazionale di "Visionary Hub"**, gruppi locali, riconoscibili in un territorio, che svolgono attività in modo non occasionale coinvolgendo persone, associazioni, istituzioni della propria realtà;
2. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;
 3. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'APS in favore dei propri associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
 6. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
 7. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4: Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - bandi e finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;

- entrate da contributi, bandi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
2. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno;
 3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato;
 4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5: Soci

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017;
2. Il numero dei soci dell'APS è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
3. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo recesso od esclusione di cui all'art. 6.

Art. 6: Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione, patrimonio, disabilità e orientamento sessuale. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione

utile dalla presentazione della domanda;

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci;
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea dei Soci. All'atto dell'annotazione il richiedente, ad ogni effetto acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
5. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
 - perda qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
6. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7: Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal regolamento dell'APS;
 - di eleggere il Consiglio Direttivo e di essere eletti nello stesso;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi e delle modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8: Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del mese di dicembre, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9: Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo.

Art. 10: Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, possono essere ugualmente ritenute valide solo le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci dell'associazione.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente. Queste sono vincolanti per tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia

- possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
8. Nel caso in cui l'APS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
 9. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
 10. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 11:Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, ad 1/3 degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, la prima, per l'approvazione del bilancio entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora necessario il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 dei Soci iscritti al Libro Soci possono sempre convocare l'Assemblea;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero secondo l'art.13 e li revoca, delegando i Consiglieri a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - delibera sulla responsabilità dei Consiglieri e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - può proporre tematiche e programmi di attività al Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
 - delibera l'indennità massima del Presidente e i rimborsi spesa dei Consiglieri su proposta del Consiglio Direttivo;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati o dell'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12: Assemblea Straordinaria dei Soci

1. L'Assemblea straordinaria dei soci:
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
3. Per deliberare lo scioglimento con devoluzione del patrimonio o la scissione o la fusione o la trasformazione dell'APS occorre il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci totali dell'organizzazione, che possono votare in proprio o per delega. Stesso vale per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Il processo di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve obbligatoriamente prevedere anche una fase di consultazione realizzata attraverso la costituzione di un Comitato Tecnico secondo l'art.17.

Art. 13: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 sino a un massimo di 7 Consiglieri, eletti tra i soci e, opzionalmente, anche da un massimo di 2 Consiglieri, eletti tra i non soci. I Consiglieri rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile;
2. Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutte le persone con la qualifica di socio alla data dell'elezione.
3. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo;
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Le funzioni sono regolamentate nel regolamento interno dell'organo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente che riceve un compenso come indennità di carica. Ai Consiglieri possono essere invece rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS. Il massimo per i rimborsi dei Consiglieri e per l'indennità del Presidente è stabilito dall'Assemblea dei Soci;
8. Il Consiglio Direttivo è investito dall'Assemblea dei Soci del potere e della responsabilità di definire e amministrare tutte le attività strategiche necessarie per attuare le finalità

dell'APS, di cui all'art.2 del presente Statuto. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - delibera sulle modifiche del Regolamento interno dell'APS;
 - redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sull'ingresso e sull'esclusione dei soci;
 - delibera la quota associativa annuale per i soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea i rimborsi spese dei Consiglieri e l'indennità massima del Presidente;
 - delibera i rimborsi spese massimi previsti per gli associati;
 - delibera l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo;
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mensilmente, e/o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti;
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle Riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 14: Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, In particolare esso svolge le seguenti attività:
- ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio;
 - cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - sovrintende a tutte le attività dell'APS;
 - ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte

- all'Assemblea;
 - convoca l'Assemblea dei Soci;
- 2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente;
- 3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15: Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto (dall'organo di controllo).
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16: Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS;
2. La durata della carica del Presidente Onorario è pari a quattro anni ed è rinnovabile;
3. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.

Art. 17: Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18: Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il Libro dei Soci;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;È altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei Volontari.

Art. 19: Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20: Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
2. Le norme di attuazione del presente statuto vengono specificate nel regolamento dell'APS.